

Circolare n. 20 / 2017

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

e, per conoscenza:

AI PREFETTI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, DELLA SICILIA E DELLA SARDEGNA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA Servizi di Prefettura

AOSTA

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA SERVIZIO ELETTORALE, VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITÀ Via Trento, 69

CAGLIARI

pec: pres.servizioelettorale@pec.regione.sardegna.it

OGGETTO Elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario domenica 11 giugno 2017, con eventuale ballottaggio domenica 25 giugno.

Adempimenti degli uffici elettorali di sezione.

Con riferimento alle consultazioni elettorali di cui all'oggetto, si richiamano alcuni fra i principali adempimenti concernenti la costituzione e il funzionamento degli uffici di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio.

* * *

a) Orari di votazione, provvista del materiale, insediamento dei seggi e operazioni preliminari

Le operazioni di votazione si svolgeranno, come noto, domenica **11 giugno 2017, dalle ore 7 alle ore 23** (art. 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014).

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le consultazioni elettorali, cioè **di sabato 10 giugno 2017**, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio di sezione il materiale occorrente per il funzionamento dell'ufficio stesso e per le operazioni di votazione e scrutinio (art. 27, d.P.R. 16.5.1960, n. 570).

Detto materiale ricomprende, tra l'altro, i registri, maschile e femminile, per l'annotazione dei numeri di tessera elettorale personale dei votanti e il bollo della sezione. Le sezioni elettorali nel cui ambito sono costituiti seggi speciali o "volanti" (per la raccolta del voto presso luoghi di cura o detenzione o presso il



DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

domicilio degli elettori) devono essere dotate di un bollo di sezione in più per ogni seggio speciale o "volante".

Tra il materiale elettorale viene consegnata al seggio una mazzetta di matite copiative per l'espressione del voto da parte degli elettori. I componenti dell'ufficio elettorale di sezione devono prestare massima attenzione a non confondere tali matite copiative con quelle contenute all'interno del pacco di cancelleria.

Presso ogni seggio viene anche consegnata e sistemata un'urna di cartone di colore chiaro, corredata di un rotolo di carta adesiva crespata occorrente per la sigillatura dell'urna stessa e delle istruzioni per il montaggio di essa.

Su almeno due dei quattro lati esterni verticali dell'urna, nello spazio bianco sottostante lo stemma della Repubblica e la scritta "Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale dei Servizi elettorali", deve essere applicata l'etichetta autoadesiva di colore azzurro (Pantone *Process Blue U*), cioè dello stesso colore della scheda di votazione, recante la dicitura riferita alla consultazione in svolgimento.

Alle ore 16 del giorno che precede la consultazione, per provvedere alle operazioni preliminari e, in particolare, alla autenticazione delle schede di voto, il presidente costituisce l'ufficio sezionale, chiamando a farne parte i quattro scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni i rappresentanti, eventualmente designati, delle liste dei candidati (art. 47, d.P.R. 16.5.1960, n. 570).

Si sottolinea che le operazioni di autenticazione delle schede di voto, in numero corrispondente a quello degli elettori della sezione, devono essere completate il sabato pomeriggio e durante le operazioni stesse nessuno dei componenti del seggio può allontanarsi dalla sala.

b) Ammissione presso il seggio dei rappresentanti delle liste di candidati

Le designazioni dei rappresentanti delle liste di candidati, se non presentate entro venerdì 9 giugno al segretario del Comune (che ne cura la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio), possono essere effettuate anche presso il seggio, purché prima dell'inizio della votazione, **solo dai delegati di lista**, non essendo prevista, per le elezioni comunali, alcuna facoltà di subdelega (art. 32, nono comma, n. 4, del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e art. 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53).

c) Adempimenti del seggio in sede di ammissione degli elettori alla votazione

Gli elettori, che abbiano compiuto diciotto anni alla data dell'11 giugno 2017 e che siano muniti della tessera elettorale personale e di un valido documento di identificazione, saranno ammessi a votare solo dopo che il presidente abbia controllato che sulla tessera stessa non vi sia già il bollo di



DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

un'altra sezione con la data dell'elezione in svolgimento: ciò proverebbe che l'elettore ha già esercitato il diritto di voto.

Conseguentemente, uno scrutatore dovrà apporre sulla stessa tessera elettorale, all'interno di uno degli appositi spazi, il timbro della sezione e la data. Sulla tessera elettorale sono previsti 18 spazi per l'apposizione del timbro: esauriti detti spazi, non essendo ammesso apporre altri timbri, è necessario il rinnovo della tessera stessa.

Nel contempo, un altro scrutatore provvederà ad annotare il numero della tessera nell'apposito registro in dotazione al seggio (art. 12 d.P.R. n. 299/2000) ove dovrà essere altresì riportato, a fianco del numero della tessera stessa, il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante stesso, salvo il caso, ovviamente, di elettori non iscritti, ma ammessi a votare nella sezione a norma di legge (rappresentanti di lista, componenti del seggio, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio, ecc.).

Ove si presenti a votare un elettore che esibisca, al fine dell'ammissione al voto, una **sentenza della Corte d'appello** (art. 39, terzo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960), oppure **un'attestazione del sindaco di ammissione al voto** (articolo 32-bis, terzo comma, del d.P.R. n. 223 del 1967), il presidente del seggio, in sede di accertamento dei votanti, dovrà sommare tali elettori ai votanti iscritti nelle liste elettorali. Nella diversa ipotesi in cui si presenti a votare un elettore che, al fine dell'ammissione al voto per quella singola consultazione, esibisca **un attestato sostitutivo della tessera, rilasciato ai sensi dell'art.** 7 del d.P.R. n. 299/2000, trattandosi di elettore già iscritto nelle liste elettorali della sezione e solo temporaneamente sprovvisto della tessera elettorale, il presidente, in sede di accertamento dei votanti, non dovrà sommarlo al numero dei votanti della sezione, altrimenti tale elettore verrebbe preso in considerazione due volte.

Tali adempimenti rivestono particolare importanza sia per verificare il numero di coloro che hanno votato nella sezione, sia per eliminare ogni possibilità di un'eventuale duplicazione di voto.

Successivamente, il presidente consegna all'elettore la matita copiativa e la scheda aperta.

Una volta espresso il voto, l'elettore riconsegna la scheda debitamente piegata al presidente, che provvede ad inserirla nell'urna.

d) Dati personali trattati da scrutatori e rappresentanti di lista: limiti e doveri

Si richiamano i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali (da ultimo, il provvedimento in data 6 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014), con il quale sono stati ribaditi limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, che tanto gli scrutatori quanto i rappresentanti dei partiti o gruppi politici sono tenuti ad osservare, nel rispetto del diritto alla riservatezza di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto.



DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

In tale contesto, viene ritenuta illegittima la compilazione da parte dei predetti soggetti di elenchi di persone che si siano astenute dalla partecipazione al voto o che, al contrario, abbiano votato.

e) Responsabilità dei componenti di seggio

Tutti i componenti del seggio, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (art. 24, comma 3, d.P.R. n. 570/1960).

Il presidente di seggio vorrà richiamare l'attenzione degli altri componenti dell'ufficio di sezione sulle responsabilità di natura penale, in cui gli stessi possono incorrere, specificamente previste dagli articoli 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96 e 98 del d.P.R. 570/1960.

f) Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini

Per assicurare la libertà e segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali, il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito, senza modificazioni, dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all'art. 1, comma 1, ha fatto divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Ai sensi del decreto-legge citato (art. 1, commi 2 e 3), il presidente dell'ufficio di sezione dovrà invitare l'elettore, all'atto della presentazione da parte di quest'ultimo del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso; tali apparecchiature saranno prese in consegna dal presidente medesimo per essere restituite all'elettore, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l'espressione del voto.

Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro (art. 1, comma 4, D.L. citato).

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione dovrà pertanto affiggere all'interno del seggio, e in modo ben visibile, un apposito avviso del seguente tenore:

"Non si possono introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96".

g) Ammissione al voto di elettori non deambulanti o portatori di handicap

Si prega di voler sensibilizzare i sindaci affinché agevolino, con ogni mezzo, la



votazione degli elettori non deambulanti, in conformità alla legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni.

In particolare, le sedi e le sezioni elettorali prive di barriere architettoniche dovranno essere opportunamente contrassegnate e arredate secondo le prescrizioni normative di cui all'articolo 2 della legge sopracitata.

I comuni, in ogni caso, dovranno adeguatamente pubblicizzare - con i mezzi ritenuti più idonei - l'elenco delle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche.

I sindaci vorranno predisporre un efficiente servizio di trasporto, pubblicizzandolo adeguatamente, al fine di rendere più agevole il raggiungimento dei seggi da parte degli elettori diversamente abili, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Si ritiene, altresì, doveroso che codesti Uffici sensibilizzino le Aziende sanitarie locali affinché, nei tre giorni che precedono le consultazioni, nonché nel giorno della votazione, assicurino la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento, nonché dell'attestazione prevista dall'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni.

Per quanto riguarda la fase di votazione, il presidente del seggio presso il quale si presenti a votare un cittadino non deambulante non iscritto in quella lista sezionale dovrà accertare che il medesimo sia in possesso della tessera elettorale, da cui risulti la qualità di elettore di quello stesso comune, nonché di un'attestazione medica, rilasciata dall'Azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, o della copia autentica della patente speciale di guida, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. I nominativi di tali elettori dovranno essere aggiunti in calce alle liste sezionali e le attestazioni mediche dovranno essere allegate al verbale di seggio, nel quale dovrà altresì prendersi nota della relativa ammissione al voto.

Inoltre, alcune categorie di elettori portatori di handicap fisici che impediscono l'esercizio materiale ed autonomo del voto (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) hanno diritto al voto assistito, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, del d.P.R. n. 570/1960 e dell'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, potendo farsi accompagnare in cabina da una persona di fiducia, purché sia un elettore di qualsiasi comune della Repubblica.

L'accompagnatore prescelto potrà esercitare tale funzione una sola volta e sulla sua tessera elettorale sarà fatta apposita annotazione a cura del presidente di seggio.

Gli elettori aventi diritto al voto assistito possono richiedere ai comuni di rispettiva iscrizione elettorale di provvedere alla annotazione permanente di tale diritto nella tessera elettorale mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice (sigla "AVD"), nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di riservatezza personale, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Pertanto, l'elettore dovrà essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore di fiducia nei seguenti casi:



- a) quando si presenti al seggio con la tessera elettorale nella quale sia apposto il sopraccennato simbolo o codice;
 - b) quando l'impedimento fisico sia evidente;
- c) quando l'elettore sia in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile, riportante la foto del titolare, che veniva rilasciato alla categoria dei "ciechi civili" dall'Istituto nazionale della previdenza sociale I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell'interno, Direzione generale dei servizi civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. In tal caso il presidente di seggio dovrà prendere nota nel verbale degli estremi del libretto e del numero di codice ivi riportato che corrisponda ad uno dei seguenti numeri attestanti la cecità assoluta: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07.
- d) quando esibisca l'apposito certificato medico, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale.

Si vorrà richiamare l'attenzione dei dirigenti delle Aziende sanitarie locali sull'esigenza che i certificati attestanti l'esistenza di un'infermità fisica che impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore siano compilati in maniera chiara ed univoca, tale da non ingenerare perplessità nei presidenti di seggio circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al voto "assistito".

Speditezza e regolarità delle operazioni di voto. Proteste e reclami o rifiuto di ritirare la scheda. Riconsegna della scheda non votata. Computo dei votanti

Al fine di assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, si vorranno sensibilizzare, attraverso i sindaci, i presidenti degli uffici di sezione, affinché sia predisposta ogni idonea misura per evitare il verificarsi di situazioni che possano rallentare la procedura di voto all'interno del seggio, con conseguenti perdite di tempo penalizzanti per gli elettori in attesa di votare e per il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

Nella eventualità che presso il seggio si manifestino forme di protesta o di astensione dal voto (rifiuto della scheda; richiesta di verbalizzazione di dichiarazioni di astensione, di protesta o di altro contenuto, ecc.), si ritiene che il presidente del seggio – al fine di non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni – possa prendere a verbale l'eventuale protesta dell'elettore ed il suo rifiuto di ricevere la scheda, purché la verbalizzazione sia fatta in maniera sintetica e veloce, annotando nel verbale stesso le generalità dell'elettore e il motivo del reclamo o della protesta e allegando contestualmente anche gli eventuali scritti che l'elettore medesimo ritenesse di voler consegnare al seggio.

Per quanto attiene alla rilevazione del numero degli elettori che votano, si rammenta che coloro che rifiutano la scheda non dovranno essere conteggiati tra i votanti della sezione elettorale, anche se il rifiuto venga esplicitato in un momento successivo alla "registrazione" presso il seggio (cioè in un momento successivo a uno o più dei seguenti adempimenti: annotazione degli estremi del documento personale di riconoscimento e firma dello scrutatore nell'apposita



DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

colonna della lista elettorale sezionale a fianco del nome dell'elettore; apposizione del timbro e della data nell'apposito spazio della tessera elettorale personale; annotazione del numero della tessera stessa nell'apposito registro in dotazione al seggio, con a fianco il numero di iscrizione nella lista sezionale dell'elettore medesimo).

All'atto del rifiuto della scheda, ove si sia provveduto a una "registrazione" dell'elettore, nei sensi anzidetti, nella lista sezionale e nel registro per l'annotazione del numero delle tessere, occorrerà provvedere, nei relativi riquadri e colonne dei medesimi documenti, ad una ulteriore annotazione (ad es., con la dicitura: "NON VOTANTE"); nel caso in cui presso il seggio si svolgano contemporaneamente più consultazioni (comunali e circoscrizionali), lo scrutatore ne prenderà nota, negli appositi riquadri stampati nel retro della copertina del registro: ciò, al fine di un corretto computo del numero effettivo dei votanti per ogni consultazione che si svolga presso il seggio.

Nel caso in cui il rifiuto sia precedente alle registrazioni di cui sopra non va apposto sulla tessera elettorale il bollo della sezione (che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, certifica viceversa l'avvenuta partecipazione alla votazione).

Su un diverso piano, ai fini degli adempimenti procedurali da attuare presso il seggio, si colloca la fattispecie di nullità delle schede di cui all'art. 50 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. Tale norma, infatti, prevede l'ipotesi in cui l'elettore prenda la scheda ma non voti in cabina elettorale, facendone derivare la nullità della scheda stessa. Ciò accade quando l'elettore identificato dal seggio elettorale, al quale ha consegnato la tessera elettorale e il documento d'identità, abbia ritirato la scheda senza rifiutarla e, solo in un secondo tempo, l'abbia riconsegnata senza entrare prima in cabina.

In tal caso, l'elettore dovrà essere conteggiato tra i votanti e la scheda dovrà essere dichiarata nulla e inserita nell'apposita busta secondo le istruzioni in dotazione ai seggi.

i) Accertamento del numero dei votanti

Dichiarata chiusa la votazione, dopo aver sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non più necessari, ivi comprese le matite copiative, ogni presidente di seggio provvederà subito alle operazioni di accertamento del numero dei votanti presso la sezione, dandone attestazione nell'apposito paragrafo del verbale.

In particolare, il numero dei votanti, ai sensi dell'art. 53, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 570/1960, sarà dato dalla sommatoria di:

- numero degli elettori iscritti nella lista sezionale, come autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, che hanno votato nella sezione;
- numero degli elettori che hanno votato nella sezione in base a sentenza (ex art. 39, terzo comma, d.P.R. n. 570/1960) o ad attestazione del sindaco (ex art. 32-bis d.P.R. n. 223/1967);



- numero degli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione (ex art. 1, comma 4, legge n. 15/1991), come risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alla lista sezionale e dall'annotazione nel verbale;
- numero dei componenti dell'ufficio di sezione, dei rappresentanti di lista, degli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio (ex art. 40 d.P.R. n. 570/1960), come risultanti dalle iscrizioni in calce alla lista sezionale e dall'annotazione nel verbale;
- 5. numero degli elettori il cui voto è stato raccolto, nell'ambito della sezione, a domicilio o in ospedali, case di cura o luoghi di detenzione (art. 1 decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, e successive modificazioni; art. 42 d.P.R. n. 570/1960; artt. 8 e 9 legge 23 aprile 1976, n. 136), come risultanti dalle iscrizioni fatte nelle liste elettorali aggiunte e dai verbali per la raccolta del voto degli elettori ammessi al voto domiciliare, ricoverati in luoghi di cura o presenti in luoghi di detenzione.

j) Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio **inizieranno nella stessa giornata di domenica 11 giugno 2017,** subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione, l'accertamento del numero dei votanti e le altre operazioni preliminari.

Al riguardo, si richiama l'attenzione sull'esigenza della rigorosa osservanza delle norme che disciplinano in maniera dettagliata le operazioni di scrutinio e l'ordine delle stesse, al fine di assicurare l'ordinato e regolare svolgimento del procedimento.

In particolare, per quanto attiene alle operazioni di spoglio, ai sensi degli artt. 63, primo comma, e 68, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 570/1960, le schede devono essere estratte dall'urna una alla volta e viene fatto espresso divieto di estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata riposta nella cassetta o scatola.

Con l'occasione, si rappresenta che il termine per il completamento delle operazioni di scrutinio per le elezioni comunali, fissato entro 12 ore dal loro inizio (art. 13, comma 2, del d.P.R. n. 132/1993) deve considerarsi meramente indicativo e che, pertanto, gli uffici elettorali di sezione sono tenuti a completare tutte le operazioni di competenza, salvo che intervengano cause di forza maggiore.

Le notizie relative ai risultati degli scrutini, come quelle relative alle rilevazioni dei votanti, dovranno essere fornite a questo Ministero con tempestività e continuità, con le modalità operative illustrate in dettaglio nella circolare n. 12 del 21 aprile u.s (compreso l'eventuale ballottaggio).



k) Principio di salvaguardia della validità del voto

Si ritiene di richiamare l'attenzione sul principio fondamentale di salvaguardia della validità del voto sancito dal primo comma degli articoli 64 e 69 del d.P.R. n. 570/1960.

Tali norme stabiliscono, com'è noto, che la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere la volontà effettiva dell'elettore, fatti salvi i casi di schede non conformi a legge, o che non portano la firma o il bollo dell'ufficio elettorale di sezione, o, infine, di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

In base al principio del "favor voti", il voto, ancorché non espresso nelle forme previste dal legislatore, può ritenersi valido tutte le volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà dell'elettore (univocità del voto) e, dall'altro, per le modalità di espressione, non sia riconoscibile.

Parimenti, i segni superflui, quelli eccedenti la volontà di indicare un determinato simbolo, le incertezze grafiche nell'individuazione dei candidati prescelti, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati non sono vicende idonee a determinare la nullità del voto, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore.

Ad esempio, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, se l'elettore traccia un unico segno di voto toccando però più contrassegni di lista o più rettangoli contenenti il contrassegno di distinte liste (collegate o meno allo stesso candidato sindaco), tale voto, nell'ottica di salvaguardarne la validità, si può intendere riferito e attribuibile alla lista sul cui contrassegno insiste in maniera evidente la parte prevalente del segno. Analogamente, nel caso in cui l'elettore apponga un unico segno sul nominativo del candidato sindaco o sul rettangolo contenente il nominativo e lambisca anche il contrassegno di una lista (collegata o meno al medesimo candidato sindaco), tale voto può intendersi riferito e attribuibile al candidato sindaco predetto.

I) Possibilità di esprimere la seconda preferenza di genere per i candidati consiglieri alle elezioni comunali

Ai sensi degli articoli 71, comma 5, e 73, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, novellati dall'articolo 2 della legge 26 novembre 2012, n. 215, nei comuni con almeno 5.000 abitanti è possibile esprimere fino a due voti di preferenza per candidati della stessa lista, purché i candidati siano di genere diverso tra di loro, a pena di annullamento in sede di scrutinio della seconda preferenza.

I presidenti di seggio vorranno fornire agli elettori ogni utile elemento informativo sulla possibilità di esprimere fino a due voti di preferenza alle elezioni nei comuni con almeno 5.000 abitanti, purché per candidati di genere diverso.



m) Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all'esterno degli edifici sede dei seggi elettorali

All'esterno di tutti gli edifici in cui sono ubicati i seggi elettorali, nonché all'esterno degli ospedali e dei luoghi di cura e di detenzione nei quali è istituita una sezione ospedaliera o in cui opera un seggio speciale dovranno essere esposte contemporaneamente le bandiere italiana ed europea dall'insediamento sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio (legge 5 febbraio 1998, n. 22 e d.P.R. 7 aprile 2000, n. 121).

Gli schemi per la corretta esposizione di entrambe le bandiere sono consultabili al seguente indirizzo internet:

htttp://www.governo.it/Presidenza/cerimoniale/schemi_esposizione.html

* * *

Per gli aspetti di maggior dettaglio, concernenti l'organizzazione e il funzionamento dei seggi, si fa rinvio alla pubblicazione n. 14, recante istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione per le elezioni comunali, che sarà fornita ai presidenti di seggio su supporto cartaceo e pubblicata sul sito istituzionale (www.interno.gov.it), nella quale è stato anche inserito, prima dell'appendice normativa, un prospetto di "riepilogo plichi da confezionare", al fine di agevolare l'attività dei presidenti e dei segretari dei seggi.

* * *

Si vorrà portare il contenuto della presente a conoscenza dei sindaci e dei segretari comunali e, per il loro tramite, dei presidenti degli uffici di sezione.

Con l'occasione, i sindaci vorranno valutare l'opportunità di diramare appositi comunicati per invitare gli elettori a verificare per tempo che siano in possesso della tessera elettorale personale e che sulla stessa non siano esauriti gli spazi destinati all'apposizione del bollo della sezione per la certificazione del voto.

I sindaci stessi vorranno, altresì, valutare se, nel dare puntuale informazione agli elettori sul giorno e gli orari di votazione, sia opportuno invitare gli elettori medesimi a recarsi a votare fin dalla prima mattina di domenica 11 giugno e comunque ad evitare, per quanto possibile, le fasce orarie immediatamente antecedenti la chiusura della votazione, al fine di scongiurare pericoli di sovraffollamento, disguidi o ritardi nelle operazioni dei seggi.

IL DIRETTORE CENTRALE Maria Grazia Nicolò

Cut/Cap/2017